

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
ASUR  
N. DEL**

**Oggetto: Convenzione con la Associazione Gruppo Famiglia di Porto San Giorgio (FM) Comunità Residenziale per la Salute Mentale per l'erogazione di prestazioni psichiatriche. Anni 2018 e 2019.**

**IL DIRETTORE GENERALE  
ASUR**

.....

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente dell'U.O.C Bilancio e del Dirigente della UOC Controllo di Gestione, in riferimento alla copertura economico/finanziaria della spesa del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore Area Integrazione Socio-sanitaria, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

**- D E T E R M I N A -**

1 di prendere atto dello schema di convenzione, allegato alla presente, tra ASUR AV4 e Associazione Gruppo Famiglia onlus con sede in P.S. Giorgio (FM) viale delle Regioni n. 4/A, per l'erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale a pazienti in carico al Dipartimento di Salute Mentale dell'Area Vasta n. 4 dal 1.01.2018 al 31.12.2019, struttura di regime residenziale per complessivi n. 20 posti (ORPS 603345);

2 di dare atto che la suddetta convenzione, nel disciplinare i rapporti tra ASUR AV4 e la struttura in questione, ha carattere di accordo quadro per complessivi 20 posti letto per il livello assistenziale SRP 3.1.1 con valenza per tutte le Aree Vaste eventualmente interessate ad effettuare inserimenti, fermo restando che l'impegno economico per la partecipazione sanitaria dovrà essere assunto di volta in volta dall'Area Vasta competente all'inserimento del paziente;

3 di delegare il Direttore AV4 dr Licio Livini alla stipula della convenzione secondo lo schema allegato;

4 di prendere atto che il tetto di spesa:

- per l'anno 2018 è complessivamente pari ad € 587.674,00 (comprensivo dei bolli) corrispondente all'utilizzo su base annua di n. 20 posti letto convenzionati con la struttura Gruppo Famiglia onlus di livello assistenziale SRP 3.1.1

- per l'anno 2019 è previsto per l'importo massimo di € 587.674,00 (comprensivo dei bolli) corrispondente all'utilizzo su base annua di n. 20 posti convenzionati di livello assistenziale SRP 3.1.1;

5 di dare atto che la spesa, derivante dal presente atto a carico dell'AV4 sarà registrata per gli anni 2018 e 2019 nella contabilità generale al conto 0505100105 per i rispettivi esercizi di competenza e troverà copertura, per i medesimi anni, per l'importo massimo di euro € 441.945,00 comprensivo dei bolli cadauno, salva variazione del numero dei posti letto occupati da pazienti dell'AV4 nel corso del biennio

6 di nominare:

- Responsabili dell'esecuzione del contratto per la parte tecnico-sanitaria la Dott.ssa Mara Palmieri Direttore Direttore UOC Psichiatria AV4 e, per la parte amministrativa, il Dr. Gianni Mercuri Dirigente Amministrativo del DSM AV4;
- Responsabile degli inserimenti ex nota DGASUR prot n 20261/04.07.2016 la Dott.ssa Mara Palmieri Direttore UOC Psichiatria AV4

7 di dare atto altresì che la convenzione in oggetto verrà adeguata o se necessario ricontrattata qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni nazionali e/o regionali di modifica rispetto a quanto previsto nella stessa;

8 di trasmettere il presente atto al:

- Direttore dell'AV4;
- Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della LR 26/96 e smi;

9 di dichiarare che il presente atto non è sottoposto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute, albo pretorio informatico, ai sensi dell'art. 28 della LR. Marche n. 26/1996 come modificato dall'art. 1 della LR n 36/2013.

IL DIRETTORE  
AMMINISTRATIVO  
(Dott. Pierluigi Sigifredi)

IL DIRETTORE INTEGRAZIONE  
SOCIO SANITARIA  
(Dr Giovanni Feliziani)

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dr.ssa Nadia Storti)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr Alessandro Marini)

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e si attesta che la spesa, derivante dal presente documento, per gli anni 2018 e 2019 sarà registrata al conto 0505100105 della contabilità generale dei rispettivi esercizi e troverà copertura nei budget 2018 e 2019 quando definiti ed assegnati all'AV4 per l'importo massimo di € 441.945,00 (comprensiva dei bolli) per ognuno dei detti anni.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
CONTROLLO DI GESTIONE  
Dott. Daniele Rocchi

IL DIRETTORE UOC DIPARTIMENTALE  
CONTABILITA', BILANCIO E FINANZA  
COORDINATORE DI AV ASUR  
Dott. Luigi Stortini

La presente determina consta di n. 18 pagine di cui n. 12 pagine di allegati che formano parte integrante e sostanziale della stessa.

## - DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

### Dipartimento Salute Mentale

#### Normativa di Riferimento

Dlg.vo n. 502/1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".

Dlg.vo n. 229/99 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419".

LR n 13/2003 e ss.mm.ii. "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale".

DPCM 12/01/2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".

DGRM n 1331 del 25/11/2014 "Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori- modifica DGRM 1011/2013".

DGRM n 289 del 09/04/2015 "Piano Regionale Socio Sanitario 2010-2014. Fabbisogno delle strutture residenziali e semiresidenziali delle aree: sanitaria extraospedaliera, socio-sanitaria e sociale".

LR n 21/2016 avente ad oggetto "Autorizzazioni ed accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio sanitari e sociali pubblici e privati".

DGRM n 1105 del 25/09/2017 avente ad oggetto "Piano Regionale Socio Sanitario 2010 - 2014. DGR 289/2015 - Revisione del fabbisogno delle strutture residenziali e semiresidenziali delle aree: sanitaria extraospedaliera, socio sanitaria e sociale".

#### PRESUPPOSTI DI FATTO E MOTIVAZIONI GIURIDICHE

Il decreto legislativo n. 502/92 e smi stabilisce che le Aziende Sanitarie Locali si avvalgono, per l'erogazione di prestazioni sanitarie, di strutture pubbliche e di strutture private accreditate, con le quali sono definiti accordi tesi a stabilire la qualità e la quantità delle prestazioni attese, rispetto alle quali le Regioni intervengono a stabilire le relative tariffe.

La Regione Marche, in base alle indicazioni contenute nel decreto sopra nominato, ha disciplinato con la L.R. n. 20/2000, abrogata dalla successiva L.R. n. 21/2016 attualmente in vigore, l'istituto dell'autorizzazione, dell'accREDITAMENTO e dell'accordo con le strutture pubbliche e private per l'erogazione di prestazioni a carico del SSR.

Nell'ambito delle funzioni attribuite e delle competenze territoriali assegnate, l'Area Vasta 4 provvede a predisporre e ad erogare alle persone affette da patologie psichiatriche servizi sanitari corrispondenti alle loro esigenze psico-fisiche, sociali e a tutelare gli interessi degli stessi

La Struttura Comunità Gruppo Famiglia, sita in P.S. Giorgio (FM) Viale delle Regioni n. 4/A, è stata qualificata, mediante AccREDITAMENTO, come Struttura sanitaria per l'erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale con una dotazione di n. 20 posti letto posti con assegnazione della classe 5, con Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione AccREDITAMENTI n. 33 del 3 febbraio 2017 e ai sensi della L.R. n. 21/2016; l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria era stata rilasciata dal Comune di P. S. Giorgio (FM) con provvedimento n. 52 del 31.01.2011 (per 20 posti letto residenziali);

- livello assistenziale SRP 3.1.1 in regime residenziale (ORPS 600345), con retta giornaliera pari a € 115,00 - iva esente – con quota di € 80,50 a carico del S.S.R. e € 34,50 compartecipata da utente/Comune, ai sensi della DGRM n. 1331/ 2014;

Con la Determina DG/ASUR n. 547 del 20.09.2016 è stata approvata la precedente convenzione per gli anni 2016/2017 per l'inserimento nella Residenza Psichiatrica di utenti in carico al Dipartimento di Salute Mentale dell'Area Vasta 4.

Come da allegato prospetto (All. 3) per l'anno 2018 il Direttore UOC Psichiatria AV4 Dott.ssa Mara Palmieri ha confermato la prosecuzione dei progetti terapeutici di n. 15 utenti in carico al DSM AV4 nella Residenza Psichiatrica Associazione Gruppo Famiglia ONLUS.

Il presente atto recepisce ed approva l'accordo contrattuale spiegante effetti per gli anni 2018 e 2019, fatti salvi i contenuti e gli effetti di ulteriori deliberazioni regionali in materia di livelli assistenziali, tariffe e di successivi provvedimenti che impongono vincoli economici di contenimento della spesa per gli anni di riferimento. Gli stessi troveranno automatica applicazione nell'accordo de quo in quanto atti presupposti e determinanti il contenuto dello stesso.

Il rapporto instaurato con la predetta struttura autorizzata e accreditata, proprio per la delicatezza e la peculiarità dei servizi offerti all'utenza, è estraneo alle regole della libera concorrenza ed alla conseguente applicazione delle disposizioni dettate dal D.lg.vo n. 50/2016 in tema di contratti di appalto e dalla L. n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, come confermato dalla determinazione ANAC n. 4/2011 e dalla recente delibera ANAC n. 556 del 31/05/2017. In sintesi la disciplina applicabile alla convenzione con la struttura denominata Associazione Gruppo Famiglia onlus ricade nell'ambito delle procedure di accreditamento che vedono la fase negoziale in senso proprio affidata alle Aziende Sanitarie, pur nell'ambito della cornice di riferimento fissata dalla Regione cui compete di stabilire i criteri di accesso alle strutture, le tariffe e la disciplina di esercizio dell'attività.

Con DGRM n. 1331/2014 la Regione Marche ha infatti provveduto a definire le tariffe giornaliere ed i criteri di partecipazione alla spesa per gli interventi di tipo sanitario e socio-sanitari, in relazione al livello assistenziale richiesto al momento dell'inserimento ed alle conseguenti figure professionali previste per garantire lo stesso livello all'interno della struttura.

Alla luce di quanto sopra precisato, si ritiene di dover procedere alla stipula dell'Accordo Contrattuale oggetto del presente Atto, secondo lo schema che si sottopone all'approvazione del Direttore Generale, specificando che l'accordo medesimo, nel disciplinare i rapporti tra ASUR e AV4 quale ente titolare e gestore della struttura denominata Associazione Gruppo Famiglia onlus ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e che pertanto ha validità per tutte le Aree Vaste eventualmente interessate ad effettuare inserimenti, salvo l'utilizzo in via prioritaria della Struttura per gli assistiti del DSM AV4 e fermo restando che l'impegno economico per la partecipazione sanitaria all'intervento dovrà essere assunto di volta in volta dall'Area Vasta competente.

L'accordo costituisce dunque un punto di riferimento generale per fornire certezza di regole e omogeneità di comportamenti per tutto il territorio regionale nei rapporti con la struttura.

Esito dell'Istruttoria:

Per i suddetti presupposti di fatto e per le ragioni giuridiche espresse, si propone l'adozione del provvedimento da parte del Direttore Generale nei seguenti termini:

1 di prendere atto dello schema di convenzione, allegato alla presente, tra ASUR AV4 e Associazione Gruppo Famiglia onlus con sede in P.S. Giorgio (FM) viale delle Regioni n. 4/A, per l'erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale a pazienti in carico al Dipartimento di Salute Mentale dell'Area Vasta n. 4 dal 1.01.2018 al 31.12.2019, struttura di regime residenziale per complessivi n. 20 posti (ORPS 603345);

2 di dare atto che la suddetta convenzione, nel disciplinare i rapporti tra ASUR AV4 e la struttura in questione, ha carattere di accordo quadro per complessivi 20 posti letto per il livello assistenziale SRP 3.1.1 con valenza per tutte le Aree Vaste eventualmente interessate ad effettuare inserimenti, fermo restando che l'impegno economico per la partecipazione sanitaria dovrà essere assunto di volta in volta dall'Area Vasta competente all'inserimento del paziente;

3 di delegare il Direttore AV4 dr Licio Livini alla stipula della convenzione secondo lo schema allegato;

4 di prendere atto che il tetto di spesa:

- per l'anno 2018 è complessivamente pari ad € 587.674,00 (comprensivo dei bolli) corrispondente all'utilizzo su base annua di n. 20 posti letto convenzionati con la struttura Gruppo Famiglia onlus di livello assistenziale SRP 3.1.1
- per l'anno 2019 è previsto per l'importo massimo di € 587.674,00 (comprensivo dei bolli) corrispondente all'utilizzo su base annua di n. 20 posti convenzionati di livello assistenziale SRP 3.1.1;

5 di dare atto che la spesa, derivante dal presente atto a carico dell'AV4 sarà registrata per gli anni 2018 e 2019 nella contabilità generale al conto 0505100105 per i rispettivi esercizi di competenza e troverà copertura, per i medesimi anni, per l'importo massimo di euro € 441.945,00 comprensivo dei bolli cadauno, salva variazione del numero dei posti letto occupati da pazienti dell'AV4 nel corso del biennio

6 di nominare:

- Responsabili dell'esecuzione del contratto per la parte tecnico-sanitaria la Dott.ssa Mara Palmieri Direttore Direttore UOC Psichiatria AV4 e, per la parte amministrativa, il Dr. Gianni Mercuri Dirigente Amministrativo del DSM AV4;
- Responsabile degli inserimenti ex nota DGASUR prot n 20261/04.07.2016 la Dott.ssa Mara Palmieri Direttore UOC Psichiatria AV4


7 di dare atto altresì che la convenzione in oggetto verrà adeguata o se necessario ricontrattata qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni nazionali e/o regionali di modifica rispetto a quanto previsto nella stessa;

8 di trasmettere il presente atto al:


- Direttore dell'AV4;
- Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della LR 26/96 e smi;

9 di dichiarare che il presente atto non è sottoposto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute, albo pretorio informatico, ai sensi dell'art. 28 della LR. Marche n. 26/1996 come modificato dall'art. 1 della LR n 36/2013.

**Il Responsabile della fase istruttoria**  
**Dirigente Amministrativo**  
**Dr. Gianni Mercuri**



**Il Responsabile del Procedimento**  
**Direttore U.O.C. Psichiatria**  
**Dott.ssa Mara Palmieri**





|        |             |      |   |
|--------|-------------|------|---|
| Numero | 453         | Pag. | 6 |
| Data   | 01 AGO 2018 |      |   |

**- ALLEGATI -**

Allegato A - Schema di convenzione tra ASUR AV4 e struttura denominata Associazione Gruppo Famiglia ONLUS di P.S. Giorgio (FM) – anni 2018 e 2019.

Allegato A) Determina DG Asur n. \_\_\_\_\_

**SCHEMA DI CONVENZIONE**  
per la stipula dell'Accordo Contrattuale

tra

l'ASUR Area Vasta 4 e Associazione Gruppo Famiglia ONLUS

Tra l'ASUR Area Vasta 4 con sede amministrativa in Fermo via Zeppilli 18, rappresentata dal Direttore dr Licio Livini, nato a Fermo in data 09/09/1955, in qualità di delegato del Direttore Generale ASUR dr. Alessandro Marini (DDG n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ )

e

la Associazione Gruppo Famiglia onlus., con sede legale in viale delle Regioni n. 4/A P.S.Giorgio (FM) , codice fiscale/partita IVA n 8100860441, articolata in n. 20 posti letto, rappresentata da Maria Anna Arras nata a Tempio Pausania (SS) in data 10.04.1948 in qualità di Presidente

si stipula il seguente Accordo Contrattuale

Premesso

- Che la Struttura è presente sul territorio dell'Area Vasta n. 4
  
- Che la Struttura ha ottenuto l'accreditamento istituzionale come Residenza Psichiatrica con provvedimento decreto del Dirigente della P.F. "Accreditamento, controllo degli atti ed attività ispettiva" della Regione Marche n. 33/AIR del 03.02.2017, identificata e qualificata con cod. ORPS 600345 per n. 20 posti letto livello assistenziale SRP3.1.1;
  
- Che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie e socio sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale.
  
- Che per l'esercizio delle attività oggetto del presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale di riferimento.

Premesso quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1 Area di intervento**

Il presente accordo disciplina il rapporto tra l'ASUR e la struttura residenziale psichiatrica denominata Associazione Gruppo Famiglia onlus, come sopra identificata, nella gestione di soggetti presi in carico dalla struttura stessa, per le tipologie assistenziali previste nel seguente art. 2.

#### **Art. 2 Prestazioni oggetto dell'accordo**

La struttura eroga prestazioni psichiatriche in regime residenziale ascrivibili al livello assistenziale terapeutico riabilitativo correlato al codice SRP 3.1.1 ex DGRM n 1331/2014.

L'offerta assistenziale è rivolta a soggetti affetti da patologie psichiatriche croniche e/o patologie neuropsichiatriche stabilizzate, per i quali si ravvisa la necessità di un ambito residenziale tutelato e per cui sia possibile individuare un obiettivo di miglioramento nell'ambito del trattamento riabilitativo. La Struttura Associazione Gruppo Famiglia ONLUS è autorizzata per n. 20 posti letto (livello assistenziale SRP3.1.1), che formano oggetto della presente convenzione, i quali sono in via prioritaria destinati ai pazienti del DSM AV4 e, in via subordinata, anche a pazienti residenti in altre Aree Vaste le cui prestazioni, a carico del SSR, vengono liquidate dall'Area Vasta di appartenenza. La retta giornaliera corrispondente al livello assistenziale SRP 3.1.1 ex DGRM n 1331/2014 è corrispondente ad € 115,00 (iva esente) di cui € 80,50 come quota sanitaria e € 34.50 come quota sociale.



Dei posti convenzionati l'Area Vasta n. 4 ne utilizzerà presumibilmente n. 15 per l'anno 2018, stante la situazione ad oggi, e per l'anno 2019, sulla base di una previsione si dovrebbe ripetere il medesimo quadro.

### **Art. 3 Requisiti e standard assistenziali**

I requisiti e gli standard di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di prestazioni sanitarie, con particolare riferimento ai Manuali di autorizzazione e di accreditamento adottati dalla Regione Marche. Nello specifico la struttura si impegna a garantire il minutaggio assistenziale richiesto per il livello codificato.

A tal fine il rappresentante legale della struttura attesta che i piani di attività, per ogni figura professionale impiegata ed indicata nell'allegato elenco, sono conformi a quanto richiesto per lo stesso livello dalla DGRM 1331/2014.

### **Art. 4 Modalità di accesso**

Le ammissioni alla struttura sono disposte dall'Area Vasta 4 attraverso il Dipartimento di Salute Mentale ovvero dalle altre Aree Vaste dell'Asur Marche per il tramite dei rispettivi DSM.

Nel caso di richiesta di ammissione da parte delle altre Aree Vaste dell'Asur, la struttura dovrà essere in possesso di nullaosta all'inserimento da parte del responsabile degli inserimenti nominato con la determina di approvazione del presente accordo.

La dimissione del paziente, concordata con lo stesso o con la persona che lo rappresenta legalmente, nell'ipotesi di incapacità, avviene:

- per ultimazione del programma riabilitativo;
- per insorgenza di condizioni che impongono l'interruzione o la sospensione del programma;
- per interruzione volontaria da parte del paziente.

### **Art. 5 Documentazione e controlli**

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla LR n 21/2016.

Il DSM AV4 si riserva comunque di effettuare presso la Struttura i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario sia amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

### Art. 6 Budget e tariffe

Le prestazioni assistenziali previste nell'Accordo, a seguito di specifico atto di richiesta del direttore sanitario del DSM AV4, sono quantificate e valorizzate sulla base delle seguenti tariffe pro capite/die, articolate per tipologia ed intensità assistenziale, inerenti l'area della salute mentale ed approvate con DGRM n 1331/2014.

| Denominazione anagrafica<br>Struttura | Denominazione Tecnica della<br>Struttura              | Denominazione lea e<br>codice   | Posti letto<br>conv | Quota Sanitaria | Quota Sociale | Tariffa totale per giornate di degenza nell' anno necessarie |
|---------------------------------------|---|---|---------------------|-----------------|---------------|--|
| Associazione Gruppo Famiglia ONLUS    | Comunità Protetta SRP 3.1.1<br>Residenza Psichiatrica | Attività socio-sanitaria rivolta alle persone con problemi psichiatrici | 20                  | € 80.50         | € 34.50       | € 115.00   |

- Per un importo complessivo pari ad € 587.650,00 corrispondente a n. 7.300 giornate di degenza e comunque non superiore al costo sostenuto per l'effettivo utilizzo dei posti letto.
- I nominativi degli assistiti ad oggi inseriti dai Direttori Responsabili DSM sono indicati, con le sole iniziali, nelle note allegate alla presente.
- La Struttura si impegna ad erogare le prestazioni concordate, distribuendole uniformemente e secondo necessità nel corso dell'anno solare. Eventuali revisioni del budget assegnato potranno essere fatte qualora intervengano, da parte della Regione Marche, modifiche delle relative tariffe. Analoghe revisioni potranno essere effettuate qualora norme di legge introducano quote di partecipazione diverse da quelle vigenti.

### Art. 7 Quota di compartecipazione

Relativamente alla quota di compartecipazione per il livello assistenziale SRP 3.1.1 prestato, si applica quanto previsto nella DGRM 1331/2014 unitamente agli altri atti regionali di disciplina vigenti.

### Art. 8 Prestazioni alberghiere

Le attività alberghiere incluse nella tariffa residenziale sono le seguenti:

1) Servizio di ristorazione

Occorre, dedicare particolare impegno e le necessarie risorse affinché il servizio di ristorazione risponda ai seguenti requisiti:

- Ambiente gradevole, confortevole e caratterizzato da uno scrupoloso rispetto delle condizioni igieniche delle strutture;
- Tempi per i pasti compatibili con i ritmi di vita delle persone al fine anche di poterli consumare alla giusta temperatura;
- Qualità e varietà dei cibi che si concreta anche con la possibilità di scelta e l'adozione di menù personalizzati per ospiti con esigenze particolari, vistati dall'Area Vasta competente per territorio. In ogni caso la scelta alimentare va prevalentemente orientata su cibi freschi (preferibilmente cucinati in loco), di stagione, provenienti dal territorio in modo da poter consentire, attraverso il recupero del vissuto, la rievocazione di sensazioni e ricordi, importante contributo al mantenimento dell'equilibrio psico-fisico dell'ospite;
- Sicurezza sanitaria che deve essere garantita mediante efficace controllo sanitario (documentale ed ispettivo) della qualità delle materie prime; controlli sulle modalità di preparazione, confezionamento e conservazione dei cibi, igiene del personale, dei locali e delle attrezzature;

2) Lavanderia

Include la gestione della biancheria piana e della biancheria personale degli ospiti.

3) Parrucchieria

Include le attività connesse con l'igiene personale: lavaggio e asciugatura (almeno settimanale) e taglio (almeno mensile).

4) Supplementi a richiesta dell'ospite

L'ospite, a richiesta, può essere inserito in camere con accessori ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa regionale per le strutture sanitarie e socio-sanitarie.

Riguardo a tali prestazioni gli ospiti devono essere dettagliatamente informati, all'atto dell'inserimento, in merito agli eventuali servizi (quali ad es. supplementi per camera singola e/o per camera con accessori ulteriori, etc.) che possono essere offerti dalle strutture residenziali con oneri a totale carico degli ospiti stessi, garantendone trasparenza e possibilità di scelta di usufruirne o meno.

Tali prestazioni:

- devono essere esplicitate e quantificate nel loro importo giornaliero a carico dell'utente;
- devono essere concordate fra l'utente e la struttura nell'ambito del contratto d'accoglienza, sottoscritto da entrambe le parti;

- devono essere rendicontate mensilmente all'utente, da parte della struttura residenziale erogante, specificando la tipologia del servizio/prestazione ed il relativo importo giornaliero richiesto all'utente.

L' Area Vasta 4 è responsabile di garantire l'osservanza delle suddette disposizioni effettuando le necessarie azioni di vigilanza e, nel caso di reiterato accertamento di inadempienza, provvede all'adozione degli opportuni provvedimenti relativamente all'accreditamento/autorizzazione delle strutture residenziali interessate.

#### **Art. 9 Conservazione del posto**

Nell'ipotesi di assenza per rientri programmati o motivi sanitari, la struttura si impegna a conservare il posto assegnato all'utente per convenzione e ad applicare all'Area Vasta uno sconto pari al 50% della retta a suo carico per ogni giornata di assenza.

#### **Art. 10 Contabilizzazione**

La Struttura si impegna ad inviare mensilmente all'Area Vasta n. 4 la contabilità mensile.

Ogni contabilità si compone:

- a) del rendiconto attestante le giornate di assenza/presenza con la relativa tariffa giornaliera e tariffa complessiva del mese (con indicazione dell'iva e dei bolli, se dovuti). Il rendiconto sarà sottoscritto dal sanitario del DSM competente relativamente ai giorni di presenza e di assenza e legittimerà eventuali contestazioni precedenti all'emissione della successiva fattura;
- b) della fattura commerciale.

L'Ente Gestore, ottemperando a quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare dalla legge n 244/2007, si adegua all'obbligo di fatturazione elettronica, rappresentando tempestivamente eventuali eccezioni ammesse ai sensi delle disposizioni vigenti.

Il mancato invio della documentazione richiesta ovvero la rilevazione della incompletezza o imprecisione della stessa, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti dalla legge per la liquidazione ed il pagamento, ai quali si rimanda.

#### **Art. 11 Flussi informativi**

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'Area Vasta il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla Struttura.

Il debito informativo delle prestazioni tariffarie è assoluto nel rispetto dei seguenti principi:

- La struttura è tenuta al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria.
- La struttura raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica – fornite dal competente ufficio di competenza salute.
- Funzionari ed incaricati dell'Area Vasta possono compiere, con preavviso non inferiore alle 48 ore lavorative, controlli ispirati a criteri di imparzialità e obiettività nella sede della struttura. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante della struttura e con l'eventuale assistenza dei responsabili della documentazione in oggetto.
- Su richiesta scritta degli addetti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione oggetto del contenzioso.
- Qualora i rilievi non siano accolti, il Rappresentante Legale o suo delegato, potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie controdeduzioni all'Area Vasta. Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno di controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento, le controdeduzioni inviate oltre i termini descritti.

#### **Art. 12 Contenzioso**

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'Area Vasta n. 4 per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine concesso, l'Area Vasta n. 4 ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

#### **Art. 13 Tutela della privacy**

La Struttura accreditata, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'Area Vasta n. 4 e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs n° 196 del 30/06/2003 e s.m.i.

La Struttura accreditata

- garantisce altresì la compiuta osservanza di quanto disposto dall'Area Vasta nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta;

- assicura in ogni caso espressamente che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso.

L'Area Vasta n. 4, per il tramite del referente privacy e/o dei responsabili del trattamento, ha la facoltà di richiedere alla Struttura accreditata e verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy.

#### **Art. 14 Piano Terapeutico**

Il piano terapeutico è redatto dal DSM che dispone l'inserimento e sarà somministrato dal personale sanitario abilitato all'interno della struttura.

#### **Art. 15 Disposizioni transitorie e finali**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia regionale e nazionale.

Si precisa che il presente accordo negoziale non è soggetto all'applicazione del decreto legislativo n 50/2016 in materia di contratti pubblici e pertanto lo stesso, alla data della sottoscrizione e fatte salve eventuali successive modifiche, non è soggetto alle prescrizioni procedurali previste per gli appalti e alle contribuzioni dovute ai sensi dell'art 1 della legge n 266/2005 e smi e per gli effetti della determinazione ANAC n 4/2011 e della recente delibera ANAC n 556 del 31/05/201.

La convenzione in oggetto verrà adeguata o, se necessario, ricontrattata qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni nazionali e/o regionali di modifica rispetto a quanto previsto nella stessa.

Il presente "contratto" sarà registrato solamente in caso d'uso, a cura dell'Area Vasta n. 4 secondo le procedure previste dalla legge.

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico della Struttura accreditata.

Il presente accordo sarà adeguato o, se necessario, ricontrattato qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

#### **LUOGO E DATA**

Allegato n. 1- Nomina Responsabile esterno del trattamento dati personali;

Allegato n. 2 - Elenco personale impiegato e piani di attività ex DGRM 1331/2014.

Allegato n. 3 – Nota riepilogativa inserimenti

Il Rappresentante Legale dell'Ente Gestore \_\_\_\_\_

Il Direttore ASUR/Area Vasta n. 4 \_\_\_\_\_

**Allegato n. 1 all'Accordo contrattuale tra ASUR AV4 e Associazione Gruppo Famiglia ONLUS.**

**NOMINA DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Con il presente atto l'Asur Marche – Area Vasta 4 ai sensi e per gli effetti del Dlgs.vo n. 196 del 30/06/2006 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del “Regolamento organizzativo Privacy” dell'Asur, approvato con Determina del Direttore Generale ASUR n. 148 del 14.02.2013

**NOMINA**

La Sig.ra Maria Anna Arras nata a Tempio Pausania (SS) in data 10/04/1948 responsabile esterno del trattamento dei dati personali di cui l'Associazione Gruppo Famiglia ONLUS possa venire a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali/professionali ed in relazione all'attività di collaborazione svolta con l'ASUR AV4 nell'ambito delle finalità connesse all'assistenza riabilitativa dei pazienti con disabilità psichiche, affidandole i compiti di cui all'art.29 del D Lgs.vo n. 196/2003. La SV è pertanto tenuta ad attivarsi secondo le vigenti disposizioni in tema di protezione dei dati personali ed in adesione a quanto disposto da questa Azienda Sanitaria nel regolamento sopra citato per garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali e ad adottare le misure minime di sicurezza indicate nel titolo V del Codice Privacy e nell'allegato B “Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza” per quanto riguarda ogni uso del dato. Resta inteso che, nel caso si avvalga di incaricati o collaboratori, è tenuto a renderli edotti delle suddette norme operative generali, fermo restando che in ogni caso essi si intendono operare sotto la sua diretta ed esclusiva responsabilità

Luogo \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

**Allegato n. 2 Elenco personale impiegato e piani di attività ex DGRM 1331/2014.**

| FIGURE PROFESSIONALI     | ANNO 2018                 |        |
|--------------------------|---------------------------|--------|
|                          | TIPO DI CONTRATTO         | TOTALE |
| Coordinatrice            | Libero professionale      | 1      |
| Psichiatra               | Libero professionale      | 1      |
| Psicologo-Psicoterapeuta | Libero professionale      | 1      |
| Infermiere               | T. Pieno Indeterminato    | 2      |
| Infermiere               | T. Parziale determinato   | 2      |
| Infermiere               | A chiamata                | 1      |
| Educatore                | T. Pieno Indeterminato    | 5      |
| OSS                      | T. Parziale indeterminato | 1      |
| Istruttore Attività      | T. Pieno indeterminato    | 1      |



|                     |                           |   |
|---------------------|---------------------------|---|
| Istruttore Attività | T. Parziale determinato   | 1 |
| Cuoco               | T. Pieno indeterminato    | 1 |
| Cuoco               | T. Parziale indeterminato | 1 |
| Aiuto Cuoco         | T. Parziale indeterminato | 1 |
| Servizi Generali    | T. Parziale indeterminato | 1 |
| Guardarobiera       | T. Parziale indeterminato | 1 |
| Addetta Pulizie     | T. Parziale indeterminato | 1 |
| Operaio             | T. Parziale indeterminato | 1 |

Allegato n. 3 - Nota riepilogativa inserimenti - Anno 2018

| N° | NOMINATIVO | AREA VASTA |
|----|------------|------------|
| 01 | A. G.      | 4          |
| 02 | C. R.      | 4          |
| 03 | C. F.      | 4          |
| 04 | D. S.      | 2          |
| 05 | E. M. L.   | 4          |
| 06 | F. I.      | 4          |
| 07 | G. A.      | 4          |
| 08 | G. G.      | 3          |
| 09 | G. D.      | 4          |
| 10 | G. M.      | 5          |
| 11 | M. M.      | 4          |
| 12 | M. M.      | 4          |
| 13 | M. C.      | 4          |
| 14 | M. O.      | 4          |
| 15 | M. M.      | 5          |
| 16 | M. G.      | 4          |
| 17 | S. M.      | 4          |
| 18 | S. M. I.   | 4          |
| 19 | S. R.      | 5          |
| 20 | S. S.      | 4          |